



COMUNE DI SILIUS

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA NR. 7 DEL 11.03.2024

COPIA

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE DA APPLICARE PER L'ANNO 2024

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì UNDICI del mese di MARZO, alle ore, 16:00:00 in Silius, in seduta ORDINARIA, si è adunato il Consiglio Comunale, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno alla presenza dei sigg.ri:

| | |
|-------------------------|-----------|
| FORCI ANTONIO | SI |
| CARTA ANTONIO | SI |
| PORRU MICHELE | SI |
| ERRIU GIANMARCO | SI |
| LECCA DEBORA | SI |
| PORRU RITA | SI |
| SCHIRRU OMERIO | SI |
| CARDIA FEDERICO | SI |
| CARDIA LUISELLA | SI |
| MULAS MARINO | SI |
| CONGIU GIAMPIERO | NO |
| MELIS ELIA | NO |
| LALLAI RAFFAELE | SI |

Presiede l'adunanza il FORCI ANTONIO nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale PIREDDU ALESSANDRO.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta l'adunanza.

DELIBERA C.C. NR. 7 DEL 11.03.2024

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge del 27.12.2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita riscritta la nuova disciplina dell'IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI;
- i presupposti, della nuova disciplina IMU sono analoghi a quelli della precedente normativa, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto nel possesso di immobili ossia i fabbricati, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- con la sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni che disciplinano, dall'anno 2012, la fattispecie dell'abitazione principale IMU ai fini dell'esenzione dal tributo riscrivendo la norma nel seguente modo *"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"*;
- la Legge n. 197/2022 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*, ha introdotto la nuova esenzione per gli immobili occupati, mediante inserimento di una nuova lettera al comma 759 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

Rilevato che sono dichiarate assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo del 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Considerato, altresì, che:

- ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU.

Evidenziato che:

- per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili e che per la

determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU

- che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, comprese le esenzioni già conosciute con la precedente disciplina IMU;

Vista la struttura delle nuove aliquote IMU indicata dai commi 748 a 745 dell'articolo 1 della medesima Legge n. 160/2019, che fissa l'aliquota base nella misura dello 0,86%, ad eccezione delle altre fattispecie indicate nei commi 748, 749, 750, 751, 752:

- ALIQUOTA DI BASE PARI ALLO 0,5 PER CENTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A/1, A/8 e A/9 con facoltà di 0,1 punti percentuali ovvero diminuzione fino all'azzeramento, applicazione della detrazione pari ad € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- ALIQUOTA DI BASE PARI ALLO 0,1 PER CENTO PER I FABBRICATI RURALI con la possibilità di riduzione fino all'azzeramento (comma 750);
- ALIQUOTA DI BASE PER I TERRENI AGRICOLI: pari allo 0,76 per cento con facoltà di incremento fino al 1,06 per cento ovvero diminuzione fino all'azzeramento (comma 752);
- ALIQUOTA DI BASE PARI ALLO 0,86 PER CENTO PER I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D": aliquota pari allo 0,76% immodificabile riservata allo Stato, con facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento (comma 753);
- ALIQUOTA DI BASE PARI ALLO 0,86 PER CENTO PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DIVERSI DA QUELLI INDICATI dai commi 750 a 753, con possibilità di incremento fino all'1,06 per cento ovvero riduzione fino all'azzeramento;

Rilevato che:

- *"per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". "Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";*
- per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 novembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754 della L. 160/2019, è ridotta al 75%;
- continua ad applicarsi la riduzione del 50% alla base imponibile per le unità immobiliari ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato a parenti entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile dato in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il proprietario possieda un altro immobile in aggiunta a quello concesso in uso gratuito, all'interno dello stesso comune e lo destini a propria abitazione principale;
- la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, analogamente alla precedente disciplina;
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 751 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 viene disposto che *"A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU";*

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Rilevato che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2024 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, considerato che i Comuni dovranno adeguarsi alle indicazioni di apposito Decreto Ministeriale del 07.07.2023;

Rilevato che il comma 777 disciplina la potestà regolamentare ad esercizio facoltativo dei comuni, con la possibilità di:

- a) *“stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
- b) *stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
- c) *prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
- d) *determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*
- e) *stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.*

Viste le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni e precisamente:

- *“761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.*
- *762. In deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno”;*

Richiamato il vigente Regolamento di disciplina dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12.05.2014 e modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.06.2020;

Evidenziato che:

- a decorrere dal 2021, i comuni in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze, previa elaborazione di un prospetto, che forma parte integrante della deliberazione, redatto accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, pena l'inidoneità della delibera a produrre i suoi effetti, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n. 1/2020 avente ad oggetto *“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote”;*

- a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

Visto il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 07.07.2023, con il quale si sono individuate le fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU e stabilite le modalità di elaborazione e trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per la rispettiva pubblicazione del relativo prospetto di cui all'articolo 1, comma 757, della Legge n. 160 del 2019 (il c.d. Prospetto delle Aliquote);

Preso atto del Prospetto delle Aliquote IMU allegato alla presente deliberazione (Allegato A) e determinato conformemente alle modalità previste dal Decreto del 07.07.2023;

Considerato che:

- a norma del comma 15 dell'art. 13 del D.L. del 06.12.2011, n. 201, *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 767 della Legge n. 160 del 2019 viene stabilito che *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

Visti, inoltre:

- il comma 16 dell'art. 53 della Legge del 23.12.2000, n. 388, il quale prevede che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2023 che differisce al 15 marzo il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2024/2026;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

Il Sindaco legge il punto all'ordine del giorno ed espone il contenuto della proposta di deliberazione.

Con votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dei presenti:

PRESENTI: NR. 11

VOTI FAVOREVOLI: NR. 9 (Forci A., Porru R., Porru M., Erriu G., Cardia F., Carta A., Lecca D., Cardia L., Schirru O.)

ASTENUTI: NR. 2 (Mulas M., Lallai R.)

CONTRARI: NR. 0

A MAGGIORANZA dei voti espressi per alzata di mano,

Delibera

Di dare atto che la premessa è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata;

Di approvare, per i motivi espressi, la misura delle aliquote e delle detrazioni per l'anno d'imposta 2024 come riepilogato nel c.d. Prospetto delle Aliquote in allegato alla presente Delibera (Allegato A) e determinato secondo le modalità indicate dal Decreto ministeriale del 07.07.2023;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019.

Infine, con separata votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dei 11 consiglieri presenti, di cui nr. 9 favorevoli (Forci A., Porru R., Porru M., Erriu G., Cardia F., Carta A., Lecca D., Cardia L., Schirru O.), nessun contrario e nr. 2 astenuti (Mulas M., Lallai R.), a maggioranza dei voti espressi

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO ANTONIO FORCI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ALESSANDRO PIREDDU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/03/2024 al 02/04/2024;**
- E' stata contestualmente comunicata ai Capigruppo.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ALESSANDRO PIREDDU

ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4^a T.U.E.L.);**
- Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3^a T.U.E.L.).**

IL Segretario Comunale

F.TO ALESSANDRO PIREDDU



Per copia conforme all'originale.

Silius, 18.03.2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO

FRANCESCA PORRU



PARERI PREVENTIVI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE

➤ **VISTO** il TU. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. approvata con D. Lgs, 18.08.2000 nr. 267;

➤ **PREMESSO** che sulla proposta della presente delibera ai sensi dell'Art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, hanno espresso i seguenti pareri:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

Silius, 05/03/2024

IL RESPONSABILE
F.TO ANTONIO FORCI

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile: **FAVOREVOLE**

Silius, 05/03/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ANTONIO FORCI



COMUNE DI SILIUS

Provincia di Sud Sardegna
via Aldo Moro, 14 - 09040 Silius
Tel. 070959006

ALLEGATO A alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ /2024: "Imposta Municipale Unica (IMU). Conferma aliquote da applicare per l'anno 2024"

| DESCRIZIONE | ALIQUOTA | DETRAZIONE | RIDUZIONI |
|--|----------------|------------|---|
| Abitazione principale e sue pertinenze (Le pertinenze sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). (Ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 di cui vedasi l'apposita voce) | ESENTE | | |
| Immobile assimilato all'abitazione principale unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare. (Ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 di cui vedasi l'apposita voce) | ESENTE | | |
| Unità immobiliare abitativa concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Il soggetto passivo non deve possedere altri immobili (abitazione) se non la propria abitazione principale e l'immobile concesso in comodato; e sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. (Entrambi gli immobili non devono appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) | 7,29 per mille | | Riduzione del 50% della base imponibile in caso di contratto regolarmente registrato ai sensi legge L. 160/2019 art. 1 comma 747 lettera c) |
| Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, (le pertinenze sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). (L. 160/2019 art. 1 comma 748) | 4,75 per mille | € 200,00 | |
| Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. | 4,75 per mille | € 200,00 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Unità immobiliari tenute a disposizione o non locate (esclusi fabbricati Cat. D) | 7,29 per mille | | |
| Unità immobiliari concesse in locazione (esclusi fabbricati Cat. D) | 7,29 per mille | | |
| Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (L. 160/2019 art. 1 comma 753) | 7,60 per mille (Il gettito IMU dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ai sensi del comma 744, art. 1 della L. 160/2019, è riservato allo Stato) | | |
| Aree fabbricabili | 7,29 per mille | | |
| Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (L. 160/2019 art. 1 comma 751) | ESENTI | | |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94 (L. 160/2019 art. 1 comma 750) | ZERO | | |
| Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili | 4,00 per mille | | Riduzione del 50% della base imponibile ai sensi legge L. 160/2019 art. 1 comma 747 lettera b) |
| Immobili diversi dall'abitazione principale e tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti | 7,60 per mille | | |
| Terreni agricoli | ESENTI | | |